



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica deliberazione n° 1 assunta in data 3/01/2000.

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 15:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **12 GEN. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semerari Raffaele)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 1 assunta dal Presidente dott. Mario Razzini in data 3 gennaio 2000, avente ad oggetto "Pagamento atto di precetto";
- preso atto dei motivi di urgenza che hanno portato all'adozione del predetto provvedimento deliberativo;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto l'art. 29, comma g), del DPR n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

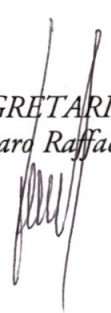
DELIBERA

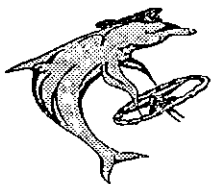
- di ratificare, come in effetti ratifica con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale e dell'art. 29, comma g), del DPR n° 902/86, la deliberazione n° 1 adottata in data 3 gennaio 2000, in narrativa specificata.

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)





Taranto, li 18/gennaio/2000

Prot. n° : Dir/ 137/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. L. 18.1.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 12-gennaio 2000 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

10019

A.M.A.T. - TARANTO	
Proi. Arrivo	022701
del	30 DIC. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
C.d.A. -	
Il Prefetto di Taranto, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, ha	

1998

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
Sezione LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Prefetto di Taranto, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4721 dell'anno 1987 del Ruolo generale LAVORO

TRA

Caricasulo Michele, Pace Francesco, De Vita Lucio, elettivamente domiciliati in Taranto, via D'Aquino n.80, presso lo studio dell'avv.to Lella, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in atti.

RICORRENTI

E

A.M.A.T. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Taranto, Via Plinio n.87, presso lo studio dell'avv. Blasi, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti.

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi notificati ritualmente, gli istanti convenivano in giudizio l'azienda sopra generalizzata e, premesso di aver lavorato alle dipendenze di detto ente con la qualifica di conducenti di linea; che nei periodi indicati in ricorso avevano lavorato nei giorni di riposo settimanale, senza godere di riposo, in compensazione, in altri giorni; che per tale prestazione l'azienda aveva loro riconosciuto la maggiorazione per il lavoro festivo; che, tuttavia, superando tale prestazione l'orario ordinario settimanale, andava loro riconosciuta, altresì, la maggiorazione per il lavoro straordinario.

Tanto premesso, i ricorrenti instavano affinché l'azienda venisse condannata al pagamento della maggiorazione per il lavoro straordinario oltre quella per il lavoro festivo prestato nella misura da determinarsi in separato giudizio. Il tutto con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.

Si costituiva l'azienda convenuta la quale contestava ogni avversa deduzione e chiedeva il rigetto della domanda; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

N. 1412 SENT.
N. 4721/87 R.G.
N. 8610 CRON.

11368
N. Cron. Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. L. 5.920
Taranto, 11/12/99
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Sp



I distinti procedimenti, in corso di causa, venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

La causa così riunita e matura per la decisione, veniva discussa e decisa all'udienza del 25.3.1998 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi fondata e, pertanto, accoglibile.

Premessa l'incontestata prestazione, ad opera degli istanti, dell'attività lavorativa in giorni festivi, il ctu incaricato ha, altresì, accertato che ciascuno dei ricorrenti non ha usufruito del riposo compensativo.

Orbene, l'art.11 del ccnl del 12.3.1980 stabilisce che *"...si considera lavoro straordinario quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti o accordi di categoria"* nonché *"...si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo..."*.

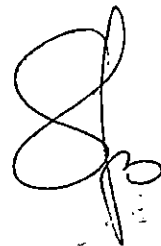
Sulla scorta delle nozioni di lavoro straordinario e festivo fornite dalla citata normativa, ritiene il Giudicante che il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, finalizzato a consentire la reintegrazione delle energie fisiche e psichiche spese, comporta che al lavoratore che abbia prestato servizio in detto giorno per esigenze attinenti al tipo di attività espletata deve essere riconosciuto, oltre ad un incremento della retribuzione, atteso che quella ordinaria compensa solo sei giorni su sette di attività lavorativa prestata, e sempre che non abbia goduto di un riposo compensativo nell'arco di sette giorni, anche un'ulteriore maggiorazione di paga per il lavoro festivo, da determinarsi alla stregua delle previsioni del contratto collettivo (cfr. Cass.civ. n.9700 del 18.9.1991 e Cass. civ. n.4363 del 13.4.1993).

Non v'è dubbio che, nel corrispondere a ciascuno degli istanti la sola maggiorazione per il lavoro festivo, l'azienda non abbia ottemperato all'obbligo di riconoscere altresì la maggiore onerosità di un prestazione lavorativa in ogni caso prestata oltre l'orario ordinario, non essendo emerso che gli stessi abbiano usufruito di quel riposo compensativo finalizzato alla reintegrazione delle energie psico-fisiche di cui si è detto.

Del tutto inconsistenti sono apparse le contestazioni mosse al riguardo dall'azienda.

Tanto premesso, la domanda va accolta con il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta, oltre alla maggiorazione percentuale per il lavoro prestato in giorno festivo, anche quella prevista per il lavoro prestato oltre l'orario ordinario settimanale.

Peraltro, l'art.11 della citata normativa contrattuale prevede espressamente la cumulabilità delle percentuali di maggiorazione indicate dall'articolo stesso.



Del tutto infondata appare altresì l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di parte resistente con riguardo alla formulazione di una domanda generica di condanna che non è senz'altro preclusa al soggetto che agisce a tutela di un proprio diritto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.



Uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere la maggiorazione sia per il lavoro festivo che per quello straordinario per le ore di lavoro prestato nei giorni di riposo e, per l'effetto, condanna l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di detti ricorrenti, delle somme scaturenti dall'applicazione delle suddette maggiorazioni sulla base della normativa vigente; condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive £.2.500.000, di cui £.1.500.000 per onorari difensivi.

Taranto, 25.3.1998

IL PRETORE

(dott.ssa Stefania Borrelli)

Depositata in Cancelleria

IL 14 DIC 1998

IL CANCELLIERE

Passate in giudicato il 20-12-99



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stro di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 20 DIC. 1999 199

~~IL CANCELLIERE~~

~~E COLLABORATORE N. CANCELLERIA~~
(Costino Mauro)

E' copia fotostatica in n. tre fasciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva

a richiesta di Am. J. Lelli

Taranto, li 20 DIC. 1999

~~IL CANCELLIERE~~

~~E COLLABORATORE N. CANCELLERIA~~
(Costino Mauro)

V.to per autentica

Taranto, li 20 DIC. 1999
IL CANCELLIERE

~~E COLLABORATORE N. CANCELLERIA~~
(Costino Mauro)



ATTO DI PRECETTO.

Caricasulo Miche, De Pace Francesco, De Vita Lucio,
tutti residenti in Taranto, ivi elettivamente
domiciliati in C.so Italia n.114, presso lo studio
dell'avv.Giovanni Lella che li rappresenta e
difende giusta procura a margine dei ricorsi
introduttivi del giudizio di merito, in virtu'
della sentenza del Giudice Unico del Lavoro di
Taranto n.1412 del 25/3/98, depositata in
cancelleria il 14/12/98 che, esecutiva per legge,
munita di formula esecutiva e ormai passata in
giudicato, viene notificata unitamente al presente
atto,

intimano

all'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, corrente in Taranto, via C.Battisti n.657,
di pagare, entro 10 giorni dalla notifica e nel
domicilio eletto, la somma di L. 2.500.000 per
competenze liquidate in sentenza , L.155.478 per
interessi dalla sentenza ad oggi e salvo errori,
L.50.000 per cap, L.510.000 per iva; in uno L.
3.215.478 oltre agli ulteriori interessi sino al
saldo, alle spese del presente atto come a margine
segnate, alle successive occorrendo sino al soddisfo,

SPECIFICA

..... L.	
For. e excel. L.	70.000
Rich. cop. esec. =	18.000
Rit. exam. conf. =	18.000
Ric. notifica =	
Rit. exam. rel. =	
Disamina =	18.000
Precetto =	70.000
Bolli, dat. dir. =	21.000
Mandato e bol. =	
Sess. Cart. =	160.000
Fiscicolo =	18.000
Rich. notifica =	18.000
Spesa detta =	
Nota, scritt. dir. =	35.000
S.E.O. Totale L.	
Onorario =	60.000
Totale	666.000
cap. 2%	9.320
IVA 20%	95.064
Totale	570.386

[Handwritten signature]

al cap e all'iva.

Il tutto con avvertimento che, in difetto,
procederà ad esecuzione forzata in suo danno.

Taranto li 16/12/99.

avv. Giovanni Lella



Relata di notifica.

Richiesto dall'avv. Giovanni Lella, io sottoscritto
Assistente UNEP presso la Corte di Appello di
Lecce-Sezione distaccata di Taranto-ho notificato
la sentenza n.1412/98 e il pedissequo precetto
all'AMAT, in persona del legale rappresentante, con
sede in Taranto, via C.Battisti n.657, ivi
consegnandone copia a mani di

a mani dell'impiegato Saverio Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

30/12/1999

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

